



In materia di rischio incendi boschivi si ricorda a tutti i cittadini quanto previsto dalla norma:

- le vigenti [Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale](#) regionali prevedono in via ordinaria (art. 24) il generale e **permanente**  
**divieto di accensione di fuochi a meno di 100 metri dai boschi**  
;

- nel territorio comunale di Pieve di Soligo è vigente l' [ordinanza n. 85 del 12.10.2015&nbsp;](#) che già dispone il GENERALE  
**DIVIETO DI SMALTIRE RESIDUI VERDI E LEGNOSI MEDIANTE L'ACCENSIONE DI FUOCHI ALL'APERTO**  
a causa dello stato della qualità dell'aria;

- in caso di dichiarazione dello stato di grave rischio da parte dei competenti uffici della Regione Veneto si applicano per l'accensione di qualsiasi fuoco le limitazioni e le sanzioni previste dalla L. 353/2000 e quanto richiamato da eventuale ordinanza sindacale.

In particolare ricorda che per le trasgressioni ai divieti richiamati dalla L. 353/2000 si applica la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad Euro 1.032,00 e non superiore ad Euro 10.329,00;**

tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie specifiche categorie professionali indicate dalla L. 353/2000, in caso di trasgressioni ai divieti richiamati dalla presente ordinanza da parte di esercenti

**attività turistiche**

, oltre alla sanzione suddetta, è prevista la

**revoca della licenza**

, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

Ulteriori utili informazioni sulla prevenzione degli incendi boschivi sono disponibili sul sito internet istituzionale della Regione Veneto al seguente collegamento: <https://www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/antincendi-boschivi>